



COMUNE DI MONTELLA
Provincia di Avellino

REGOLAMENTO COMUNALE

***RAPPORTI CON LE LIBERE
FORME ASSOCIATIVE***

Approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 28 novembre 2016

Entrato in vigore in data 15 gennaio 2017

INDICE

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 – Pubblica diffusione
- Articolo 3 – Albo comunale delle forme associative
- Articolo 4 - Sezioni dell'albo
- Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione all'albo
- Articolo 6 - Modalità d'iscrizione e cancellazione dall'albo
- Articolo 7- Aggiornamento periodico
- Articolo 8- Interventi comunali a sostegno delle forme associative

PARTE II - CONSULTA DELLE FORME ASSOCIATIVE

- Articolo 9 - Consulta delle forme associative
- Articolo 10 - Finalità della Consulta
- Articolo 11 - Iscrizione alla Consulta
- Articolo 12 - Effetti dell'iscrizione
- Articolo 13 - Organi della Consulta
- Articolo 14 - Il Presidente della Consulta
- Articolo 15 - Il Vice Presidente
- Articolo 16 - L'esecutivo
- Articolo 17 - Assemblea della Consulta
- Articolo 18 – Incompatibilità di incarico e ineleggibilità
- Articolo 19 - Rapporti con il comune
- Articolo 20 - Regolamentazione attività delle singole associazioni - logo
- Articolo 21- Forme di finanziamento e di sostegno delle attività della Consulta

PARTE III – RAPPORTI CON IL SINGOLO VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE

- Articolo 22
- Articolo 23
- Articolo 24
- Articolo 25
- Articolo 26
- Articolo 27
- Articolo 28
- Articolo 29
- Articolo 30
- Articolo 31
- Articolo 32
- Articolo 33
- Articolo 34
- Articolo 35

ALLEGATO A - Accordo tra il Comune di Montella e il volontario per lo svolgimento di attività di volontariato individuale ai sensi del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

ALLEGATO B - Schema dell'elenco del volontariato individuale

ALLEGATO C - Modulo di iscrizione

PARTE I

L'ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

ART. 1 - OGGETTO

1. Obiettivo del presente regolamento è il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle libere forme associative.
2. Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente regolamento: l'albo delle associazioni, i requisiti e le modalità per la relativa iscrizione e le procedure di aggiornamento, la consulta delle associazioni, le forme di finanziamento e di sostegno delle attività della consulta.

ART. 2 - PUBBLICA DIFFUSIONE.

1. Il Comune si impegna a diffondere la conoscenza del presente regolamento e o dell'albo delle associazioni mediante i normali mezzi di comunicazione.
2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti e richiederne copia.
3. Copia del regolamento sarà consegnato ad ogni associazione iscritta all'Albo.

ART. 3 - ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Sono considerate "*Forme associative*", ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale, i gruppi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le altre realtà che siano riconducibili all'area del "*Terzo Settore*" (o settore No profit), che siano espressione della comunità locale e che siano portatrici di interessi collettivi, ovvero siano produttrici di servizi di pubblico interesse.

È istituito l'albo delle forme associative, allo scopo di favorirne la partecipazione alle scelte politico amministrative, di affidare loro compiti di pubblico interesse, di perseguire più elevati livelli di coesione sociale.

All'Albo possono accedere tutte le forme associative operanti sul territorio, intendendosi anche tutti i soggetti compresi all'art. 1, comma 4 e comma 6, della legge n. 328/2000, detentori di risorse e portatori di interessi collettivi. Ciò allo scopo di ampliare e diversificare le possibilità di intervento e di risposta nel campo dei bisogni emergenti e crescenti di natura sociale, culturale e ambientale. Conseguentemente l'iscrizione nel suddetto elenco non interferisce coi requisiti richiesti ad altri fini dalla legge e non è finalizzata alla stipula di convenzioni.

Unica condizione per l'iscrizione nel suddetto Albo è l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, ancorché la forma associativa non abbia sede nel Comune o non sia iscritta nell'Elenco Regionale.

Qualora raggruppamenti di forme associative si iscrivano all' Albo possono rappresentare esclusivamente i soggetti aderenti che non abbiano già ottenuto singolarmente l'iscrizione.

ART. 4 - SEZIONI DELL'ALBO

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni, caratterizzate in ordine alle attività prioritariamente svolte dalle associazioni come segue:

1. Associazioni di Volontariato Sociale, Culturali, Ambientaliste e Promozionali.

- la tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale;
- la promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale;
- la tutela dei diritti e la promozione della persona, il sostegno alle persone in difficoltà

- il sostegno alle famiglie;
- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
- studio e valorizzazione delle realtà locali;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
- la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale che valorizzi e impegni le diverse espressioni dell'associazionismo culturale.

2. Associazioni sportive, del tempo libero

- la promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative;
- la promozione ed il coordinamento delle iniziative in ambito giovanile;
- la promozione ed il coordinamento delle iniziative proprie delle associazioni femminili.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Al solo fine dell'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti che debbono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo della forma associativa:

- assenza di qualsiasi scopo di lucro;
- ordinamento interno a base democratica;
- organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
- almeno un anno di effettiva attività.

Eccezionalmente possono essere iscritte associazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di operatività.

Le forme associative iscritte ad albi e a registri regionali e provinciali del volontariato e dell'associazionismo sono iscritte d'ufficio nell'elenco, previa richiesta del loro legale rappresentante.

ART. 6 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'iscrizione nell'elenco delle forme associative è disposta dal Sindaco al quale deve essere indirizzata la relativa domanda (il modello è reperibile sul sito web o presso l'ufficio dei Servizi Sociali).

Nella domanda devono essere specificati la denominazione della forma associativa, la sede o il recapito, il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Montella.

Alla domanda devono essere allegate:

- copia dell'atto costitutivo o dello Statuto ovvero una dichiarazione d'intenti che consenta
- di valutare la forma associativa ai sensi dell'art. 3;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- relazione sull'attività svolta e sui programmi che la forma associativa intende realizzare;
- copia non autenticata del documento d'identità del presidente/legale rappresentante.

La domanda d'iscrizione all'albo deve essere inoltrata entro il 31 maggio di ogni anno.

Per le associazioni nate successivamente alla scadenza di tale termine viene concesso un termine di 30 giorni dalla costituzione per regolarizzare l'iscrizione all'Albo.

Il Sindaco qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti ne fa richiesta alla forma associativa.

La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti. Prima del rigetto il Sindaco invita la forma associativa a presentare le proprie osservazioni.

Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco deve essere immediatamente comunicato al Sindaco dal rappresentante legale o dal referente indicato.

Il Sindaco provvede alla cancellazione al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero d'ufficio qualora accerti il venir meno dei suddetti requisiti.

ART. 7 – AGGIORNAMENTO PERIODICO

Le Associazioni già iscritte dovranno comunicare le eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute.

L'Albo viene aggiornato annualmente entro e non oltre il 31 maggio utilizzando un apposito modello (reperibile sul sito web o presso l'ufficio dei Servizi Sociali).

Nella domanda di rinnovo vanno indicati:

- elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- relazione sull'attività svolta e sui programmi che la forma associativa intende realizzare.

ART. 8 - INTERVENTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FORME ASSOCIATIVE.

In relazione alle finalità di cui all'art. 3, del dettato dell'art. 46 dello Statuto e nel rispetto della normativa vigente in materia, il Comune favorisce le attività delle forme associative tramite:

- a) la cooperazione in servizi di pubblico rilievo o a favore di determinate categorie di cittadini mediante stipula di apposite convenzioni;
- b) il sostegno a progetti specifici di attività;
- c) l'erogazione di contributi economici e patrocini;
- d) la messa a disposizione di beni, impianti e/o attrezzature pubbliche secondo le norme regolamentari previste, per iniziative rivolte anche ai soli associati ma con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni forma associativa interessata.

PARTE II

CONSULTA DELLE FORME ASSOCIATIVE

ART. 9 – CONSULTA DELLE FORME ASSOCIATIVE

Il Comune istituisce la Consulta delle Associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale, educative, culturali, ambientali, sportive e ricreative, denominata Consulta Comunale delle Associazioni, fermo restando il pieno rispetto dell'identità, dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.

Il Comune di Montella individua nella Consulta Comunale delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le Istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento degli obiettivi condivisi. La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace, attraverso lo sviluppo di cittadinanza attiva e responsabile.

ART. 10 - FINALITÀ DELLA CONSULTA.

Sono finalità della Consulta:

- la promozione della cultura civile e democratica della società, ispirata ai valori della
- solidarietà, della non violenza, della partecipazione attiva alla vita sociale;
- la crescita della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città ed alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale;
- la realizzazione diffusa di forme di partecipazione democratica;
- lo sviluppo di strutture comuni tra le Istituzioni Pubbliche e le Forme Associate no profit, partecipando alle specifiche fasi della programmazione;
- l'esercizio delle funzioni di controllo, tutelando la trasparenza nel rapporto fra il pubblico e il privato sociale;
- lo sviluppo di una progettualità che sappia integrare le specifiche esigenze e le differenti sensibilità ideali e culturali verso obiettivi generali e comuni;
- la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalla singole forme associative.

ART. 11 – ISCRIZIONE ALLA CONSULTA

L'iscrizione alla Consulta è effettuata su domanda della forma associativa rivolta al Presidente della stessa. Con la domanda la forma associativa si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri, indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo.

Il rappresentante effettivo può delegare altra persona.

Ogni forma associativa si impegna a sostenere le attività della Consulta cui abbia dato la propria adesione.

ART. 12 - EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo è condizione per far parte della Consulta delle Forme Associate.

ART. 13 - ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- l'Esecutivo
- l'Assemblea.

ART. 14 – IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle forme associative iscritte nell'elenco e resta in carica tre anni.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Consulta;
- convoca l'assemblea di concerto con l'esecutivo e la presiede;
- convoca e presiede le riunioni dell'esecutivo e ne coordina i lavori.

ART. 15 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento in tutte le funzioni.

ART. 16 – L'ESECUTIVO

L'esecutivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'assemblea in numero di nove.

L'esecutivo deve garantire la rappresentanza di tutte le diverse tipologie delle forme associative, pertanto, sarà così composto:

3 rappresentanti delle associazioni sportive, del tempo libero;

3 rappresentanti delle associazioni di volontariato sociale, culturali, ambientaliste e promozionali;

2 rappresentanti delle Pro Loco;

1 rappresentante del Forum dei Giovani.

L'esecutivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Sindaco, o l'Assessore/Funziionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.

L'esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'assemblea.

In particolare l'esecutivo:

- nella prima riunione di costituzione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, nomina il Vice Presidente, il Tesoriere ed eventualmente assegna particolari mansioni;
- concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- esegue le decisioni dell'assemblea direttamente o per mezzo di gruppi di lavoro costituiti anche con persone esterne all'esecutivo;
- propone attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà;
- amministra i contributi predisponendo apposito rendiconto.

ART. 17 - ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

L'assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta ed è costituita:

- dal Presidente della Consulta;
- dai Rappresentanti delle Forme associative iscritte nell'Albo.

Il Sindaco o l'Assessore/funziionario delegato sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Tutti i componenti dell'assemblea hanno diritto di voto. Ai lavori dell'assemblea possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito del Presidente. Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola.

L'assemblea è convocata dal Presidente, di concerto con l'esecutivo, almeno due volte all'anno.

La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.

Il verbale della seduta è obbligatoriamente inviato a tutti i suoi componenti.

Spetta all'assemblea:

1. eleggere fra i rappresentanti delle Forme associative il Presidente e i membri dell'esecutivo;
2. determinare le direttive generali e i programmi di attività;
3. proporre programmi e iniziative d'intervento di settore;
4. promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
5. esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti di programmazione e di pianificazione di settore dell'Amministrazione Comunale;
6. esprimere pareri sui criteri adottati dall'Amministrazione Comunale in materia di convenzioni, assegnazione delle sedi, forme di finanziamento e sostegno e proporre all'Amministrazione Comunale proprie ipotesi su tali profili.

In relazione ai punti 5 e 6 la Giunta Comunale deve obbligatoriamente richiedere il parere della Consulta.

Tale parere deve essere fornito entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione, salvo diversi termini fissati e giustificati nella richiesta di parere.

L'organo deliberativo competente è tenuto a valutare espressamente tali pareri che però non sono vincolanti.

In caso di voto per rinnovo delle cariche non è consentita la delega. Nel caso un rappresentante di una forma associativa non si presenti per più di tre volte consecutive all'assemblea sarà cancellato dalla Consulta.

La seduta dell'assemblea è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto di voto.

La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza.

ART. 18 – INCOMPATIBILITÀ DI INCARICO

La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche pubbliche di consigliere o amministratore regionale, provinciale, comunale, nonché con il mandato parlamentare. Inoltre si applicano al Presidente le cause di incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

ART. 19 – RAPPORTI CON IL COMUNE

L'Amministrazione Comunale da parte sua, su invito della Consulta o su propria iniziativa, può sottoporre all'esame preventivo della Consulta stessa questioni in merito alle attività nell'ambito dei Servizi Sociali che abbiano un interesse per l'intera collettività o una parte di essa, creando condizioni di solidarietà condivise.

ART. 20 – REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI. LOGO DELLA CONSULTA.

Le Associazioni che aderiscono alla Consulta mantengono la propria identità associativa assumendo iniziative specifiche anche al di fuori dell'ambito della Consulta stessa, ma non in contrasto con le attività sociali, culturali e sportive dell'Amministrazione Comunale. Per le attività connesse a quelle proprie della Consulta, sottoscriveranno un protocollo d'intesa nel quale è regolamentata l'attività dell'Associazione in quanto aderente alla Consulta stessa. Inoltre, compilerà i dati informativi circa le attività svolte. Il LOGO della Consulta delle Associazioni è lo stemma del Comune di Montella circondato da una scritta superiore indicante la dicitura "*Consulta Comunale delle Associazioni*" e da una scritta inferiore con la dicitura "*Montella*".

ART. 21 – FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione:

- a) spazi di riunione;
- b) sostegno tecnico organizzativo.

Annualmente la Giunta comunale, informate le commissioni consiliari competenti, definisce appositi programmi di finanziamento nell'ambito delle previsioni di bilancio, per sostenere specifiche attività o progetti quali interventi formativi, progetti sperimentali.

PARTE III
RAPPORTI CON IL SINGOLO VOLONTARIO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE

ART. 22

1. Il Comune di Montella, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito con apposito atto.

2. Gli elenchi istituiti indicheranno:

- a) le generalità complete del volontario;
- b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontariato intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
- c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione;

Tali elenchi potranno essere liberamente consultati dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario.

3. Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate:

- a) Assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con particolare riferimento agli anziani ed ai portatori di handicap);
- b) Assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semi – residenziali (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di handicap);
- c) Assistenza di segretariato sociale a favore di persone anziane, portatori di handicap, famiglie in difficoltà;
- d) Sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita degli studenti e nei locali mensa durante il consumo del pasto, limitatamente all'interno dell'edificio scolastico e dell'area cortiliva;
- e) Sorveglianza ed informazione al pubblico presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale (ad es. teatro, museo, biblioteche) per meglio adeguare gli orari di accesso ed i servizi alle esigenze dell'utenza;
- f) Sorveglianza e cura di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico;
- g) Attività di sostegno scolastico ed educativo a studenti in difficoltà da svolgersi presso strutture a gestione comunale o presso il domicilio degli utenti;
- h) Sorveglianza ed altre attività di tutela dell'ambiente in aree verdi di particolare interesse ecologico.
- i) Sorveglianza/assistenza durante il servizio di trasporto scolastico per alunni della scuola dell'obbligo;
- j) Trasporti di carattere sociale;
- l) Attività di laboratorio artistico/culturale all'interno delle strutture comunali.

ART. 23

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, uso di macchinari complessi ed in attività che richiedano titoli specifici non in possesso del volontario (patentini, abilitazioni, etc...).

ART. 24

1. L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per l'attività di cui all'art. 22 solo se non gestibile in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritti nei rispettivi registri ed albi regionali e provinciali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ART. 25

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 22 si coordinano con un operatore pubblico individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti (Ufficio Igiene Pubblica e Servizi socio-sanitari dell'ASL) che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecniche corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e attraverso visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.
- d) all'inizio delle attività il Responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse.

ART. 26

1. Qualora le attività di cui all'art. 22 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impegnati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

ART. 27

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile del progetto delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

ART. 28

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione è tenuta a stipulare a favore dei volontari inseriti nelle attività una apposita assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

ART. 29

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di vera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.
3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad esempio il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

ART. 30

1. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con il Comune di Montella devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

ART. 31

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritti nei rispettivi registri e albi provinciali e regionali, che svolgono attività nel Comune di Montella, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
2. L'amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 22 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di Organizzazioni di Volontariato o di Associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali e provinciali, esclusivamente in ordine di attività che non siano attinenti alla attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

ART. 32

1. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

ART. 33

1. L'elenco di cui all'art. 22 istituito con atto del Consiglio Comunale può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario. In questo caso deve essere inoltrata all'ufficio Servizi Sociali apposita domanda indicando finalità, tempi e modalità dell'intervento richiesto, nonché le competenze specifiche eventualmente richieste al volontario.
2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.
3. Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l'utente che ricorre direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario non è in condizioni di poter sostenere oneri per rimborso spese al volontariato stesso, l'Amministrazione non interverrà con un sostegno economico a favore dell'utente.

ART. 34

1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra Amministrazione e singoli volontari, questi e il Responsabile di Settore, al quale fa capo l'attività svolta o altro Responsabile di progetto da questi incaricato, sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a. per l'Amministrazione

- a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontario singolo il carattere contingente dell'intervento;
- a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- a.3. la dichiarazioni che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- a.4. l'assunzione di spese di assicurazione dei volontari contro i rischi di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b. per i volontari

- b.1. la dichiarazione che le attività avvengono esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazioni lavorative dipendente o professionale;
- b.2. accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili dell'ente, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essere disponibili alle verifiche concordate;
- b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali si svolge l'attività.

ART. 35

I volontari sono cancellati dagli elenchi:

- a) per loro espressa rinuncia;
- b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta da parte dell'istituzione pubblica interessata o da parte degli utenti delle prestazioni;
- d) per ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali avevano dichiarato disponibilità.

ACCORDO TRA IL COMUNE DI MONTELLA E IL VOLONTARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO:

- che il Comune di Montella ha istituito un elenco di volontari disponibili a presentare attività di volontariato individuali;
- che il Sig. o la Sig.ra _____ è stato iscritto all'elenco del volontariato individuale in data _____ con n. _____ e che ha offerto la sua attività di volontariato per lo svolgimento della seguente attività:

tra il Sig. _____ ed il Comune di Montella rappresentato da _____ (Responsabile del progetto)

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

- 1) Le prestazioni volontarie oggetto del presente accordo non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi.
- 2) Che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione Comunale di Montella ed il sig. _____ in relazione alle attività da questi svolte.
- 3) L'amministrazione Comunale ha stipulato con la compagnia _____ un'apposita Assicurazione a favore del Sig. _____ contro i Rischi di infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi.
- 4) L'amministrazione Comunale si impegna a rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute per le seguenti attività:
 - a) rimborso chilometrico nella stessa misura riconosciuta ai dipendenti dell'Ente per utilizzo del proprio mezzo per il tragitto dalla propria abitazione al luogo in cui si svolge l'attività di volontariato;
 - b) spese vive documentate con scontrini, biglietti di mezzi di trasporto preventivamente concordate con il Responsabile del progetto;
 - c) spese per acquisire titoli di idoneità allo svolgimento dell'attività volontaria, quali ad esempio il libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Azienda ASL.
- 5) Le attività svolte dal volontario che sottoscrive il presente accordo avvengono esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale.
- 6) Il volontario accetta di operare, in forma coordinata con il Responsabile di progetto nominato dall'Ente, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento, per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche concordate.
- 7) Il volontario e l'Ente dichiarano di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali si svolge l'attività.

8) L'attività si svolge secondo il progetto di seguito descritto:

- tempi previsti per l'intervento:
- durata del progetto _____
- numero ore giornaliere previste _____
- utente o utenti a favore dei quali viene svolta l'attività:

- modalità di comunicazione tra il Responsabile del progetto ed il volontario:

ventuali altri volontari o collaboratori al progetto con i quali si richiede di mantenere contatti/coordinamento: _____

- attività di formazione alle quali il volontario è tenuto a partecipare: _____

Si concorda una verifica dell'attività entro il giorno _____ con la seguente modalità: _____

Per il Comune di Montella _____

Il Volontario _____

Il Responsabile del progetto _____

SCHEMA DELL'ELENCO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE

N. iscrizione _____

Data _____

Nome Cognome e indirizzo _____

Data e luogo di nascita _____

Esperienze precedenti in ambito lavorativo e/o volontariato ambito di attività prescelti

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____

Residente a _____ Via _____

CHIEDE

di essere iscritto nel registro dei volontari singoli per la collaborazione con il Comune di Montella per attività solidaristiche.

A tal fine dichiara:

1) che le proprie precedenti esperienze lavorative e/o di volontariato sono le seguenti:

2) che il settore per il quale si rende disponibile a collaborare è il seguente:

3) di aver preso visione dell'intero regolamento per i rapporti di collaborazione tra Comune di Montella e singoli volontari per attività solidaristiche, in particolare dei seguenti articoli:

20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 e 30.

4) di essere stato informato dall'ufficio nella persona di _____ che:

- a) responsabile del progetto di iscrizione al registro del Volontariato individuale è il/la Sig./ra _____
- b) che prima dell'inizio dell'attività di volontariato è necessario sottoscrivere un accordo con il comune nel quale si precisano diritti e doveri del volontario, del cittadino utente e del Comune e si prevede il rimborso di eventuali spese.
- c) che l'attività svolta esclude qualsiasi forma di pagamento da parte dell'utente nei confronti del volontario.

Montella, _____

Il/la richiedente
